



Comune di TORINO DI SANGRO

c.a.p. 66020

Provincia di Chieti

Piazza Donato IEZZI n.15 - 66020 TORINO DI SANGRO (CH) - C.F. 00243570694
Tel. 0873.913121 - Fax 0873.913175 - www.comune.torinodisangro.ch.it

Ordinanza n° 65 **del** 09-10-2023

OGGETTO: Ordinanza per pulizia e regolare manutenzione dei terreni privati incolti, per la prevenzione di incendi, per la sicurezza della circolazione stradale, per il decoro e la salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica.
Anno 2023.

IL SINDACO

CONSTATATO lo stato di abbandono ed incuria in cui versano numerosi appezzamenti di terreno nel territorio comunale, in particolare i fondi confinanti con strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico;

RITENUTO che nell'ambito del territorio comunale debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che determinano il deturpamento dell'ambiente nonché ostacolo al pubblico transito;

PREMESSO che l'art. 29 del Codice della Strada fa obbligo, ai proprietari confinanti, di mantenere le siepi in modo tale da non restringere o danneggiare strade e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale;

VISTO gli artt. 16 e 17 del vigente Regolamento di Polizia Rurale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 42 del 26.11.2014 in merito alla regolazione degli alberi e siepi lungo le strade, decespugliamento delle aree non coltivate, nonché le sanzioni previste in caso di inosservanza;

CONSTATATO che frequentemente viene accertato lo stato di abbandono in cui versano alcune aree, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfalcio dell'erba ed eventuali potature delle essenze arboree, compresi i bordi delle strade comunali, dove risulta crescente il fenomeno di vegetazione che invade la sede stradale creando ostacolo alla visibilità e alla leggibilità della segnaletica;

CONSIDERATO che la presenza di vegetazione incolta, con l'avanzare della stagione estiva e la presenza di elevate temperature ambientali, potrebbe divenire fonte di innesco per pericolosi incendi che riguarderebbero aree del territorio comunale, e che potrebbero arrecare gravi danni al patrimonio ambientale, immobiliare di proprietà pubblica o privata, alle infrastrutture e agli impianti vari di pubblico servizio presenti sul territorio comunale;

EVIDENZIATO inoltre che eventuali incendi potrebbero altresì rappresentare pericolo della pubblica incolumità per le persone e per la fauna selvatica presente sul territorio comunale;

CONSIDERATO inoltre che lo stato di incuria dei terreni prossimi alle strade e alle aree urbane ed extraurbane costituisce altresì pericolo per l'igiene e la salute pubblica, permettendo il proliferare di ratti, serpenti e insetti nocivi;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di eseguire il taglio della vegetazione incolta, arbusti, sterpaglie e quanto altro possa essere causa di incendio, al fine di scongiurare rischi derivanti da incendio o proliferazione di infestanti, oltre che prevenire rischi per la salute e l'incolumità pubblica nonché salvaguardare la sicurezza stradale;

RITENUTA la sussistenza dei motivi pregiudizievoli di carattere igienico-sanitario e di degrado ambientale;

RILEVATO che al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, è doveroso adottare un provvedimento per obbligare i proprietari frontisti di provvedere alla manutenzione e pulizia di campi, siepi, rami e sterpaglie delle proprietà private prospicienti le strade comunali;

VISTA la nota della Prefettura di Chieti – Gabinetto del Prefetto - Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico – prot. n. 0074497 del 13/09/2023, acclarata al prot. 8604 del 14/09/2023, con cui si rammenta alle SS.LL. l'importanza dell'attività manutentiva e di pulizia dei siti di proprietà prossimi alle reti viarie e ferroviarie, al fine di tutelare l'incolumità dei cittadini e dei mezzi in transito e garantire la sicurezza della circolazione sul territorio provinciale;

VISTA la L. 353/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTI gli art. 423 e seguenti del vigente Codice Penale in materia di responsabilità per danni arrecati da incendi dolosi e colposi;

VISTI gli art. 892 (distanze per gli alberi) e 894 (alberi a distanza non legale) del Codice Civile;

VISTO il Regolamento di Polizia Rurale, Approvato con deliberazione di C.C. n. 42 del 26.11.2014;

VISTO il T.U. delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27.7.1934 n.1635 e ss.mm.;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" nel testo in vigore;

VISTO il nuovo Codice della Strada, emanato con Decreto Legislativo 30.04.1992, n° 285;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 dicembre 92, n° 495, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs, 18 agosto 2000, n.267;

ORDINA

a tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo dei fondi rustici, aree di pertinenza di fabbricati e di ogni altra destinazione o uso che fronteggiano strade comunali e vicinali o aree o spazi pubblici di qualsiasi tipo ed importanza e comunque a tutti i proprietari di terreni incolti in genere di provvedere entro il 10/11/2023 alle seguenti opere a tutela del territorio;

- 1) taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute nei terreni incolti oltre il confine stradale comunale e vicinale, che nascondono la segnaletica o prospicienti spazi e aree pubbliche in modo da non recare ostacolo alla sicurezza della circolazione stradale e che non compromettano la visibilità;
- 2) taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico in modo da non restringere o danneggiare le strade e decespugliazione delle aree non coltivate;
- 3) mantenere puliti gli attraversamenti di cunette antistanti le strade stesse;
- 4) i proprietari dei fondi che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso;
- 5) i proprietari dei fabbricati hanno inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri abitati e degli edifici;
- 6) è vietato lasciare in deposito sui terreni materiali o residui di carcasse di macchine e materiale di qualsiasi natura;
- 7) è vietato lasciare in deposito sui terreni materiale di qualsiasi natura.

Le operazioni di cui ai suddetti punti 1, 2, 3, 4 e 5 devono in ogni caso essere eseguite almeno due volte l'anno e, comunque, ogni qualvolta necessario;

AVVERTE

- I trasgressori della presente Ordinanza saranno puniti, sempre che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,82 a € 1032,91 prevista dall'art. 33 del Regolamento di Polizia Rurale;
- I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, con avvertenza che la mancata ottemperanza all'ordine ingiunto, comporterà l'esecuzione d'ufficio dello stesso con l'addebito di tutte le spese al contravventore;
- che l'applicazione delle predette sanzioni amministrative e l'addebito di tutte le spese sostenute dall'Ente per la mancata ottemperanza al presente provvedimento, avverranno senza nessun preavviso da parte del Comune nei confronti dell'inadempiente.

DISPONE


Gli Agenti di Polizia Locale e gli Agenti della Forza pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

RENDE NOTO

- che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo;
- che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992

Dispone infine che copia della presente ordinanza sia affissa a cura del Messo comunale all'Albo Pretorio e trasmessa, per quanto di competenza:

- All'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Chieti;
- Al Comando di Polizia Locale del Comune di Torino di Sangro;
- Alla locale Stazione dei Carabinieri di Torino di Sangro;
- Alla Comando Stazione dei Carabinieri Forestali di Vasto;
- Alla Capitaneria di Porto - Guardia Costiera, Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto;
- All'ANAS compartimento per le strade d'Abruzzo;
- Alla Provincia di Chieti - Servizio Viabilità;
- Alla ditta affidataria del servizio di igiene urbana ECOLAN Spa;
- All'ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti;
- Al Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile "Donato Iezzi";,
- All'Ufficio Tecnico Comunale.



IL SINDACO

Nino Di Fonso

Nino Di Fonso